

CONVIVENZA DI FATTO

La Legge n. 76/2016 ha introdotto in Italia l'istituto delle convivenze di fatto tra due persone maggiorenni e unite stabilmente da legami affettivi di coppia, di reciproca assistenza morale e materiale, purché siano residenti e coabitanti (ossia devono essere iscritti nello stesso stato di famiglia).

Non è possibile costituire una convivenza di fatto se le parti sono unite da legami di parentela, affinità o adozione oppure se anche uno solo sia già sposato o faccia parte di un'unione civile.

Requisiti

- maggiore età;
- essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia con reciproca assistenza morale e materiale;
- residenza nel Comune di Minerbio;
- coabitazione e iscrizione sullo stesso stato di famiglia;
- insussistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione tra le due parti;
- insussistenza di vincoli di matrimonio o di unione civile.

Attenzione: al fine della verifica dei requisiti previsti dalla legge i cittadini stranieri devono presentare un'attestazione consolare relativa all'insussistenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

Come e quando si costituisce la convivenza di fatto

Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica nel Comune di Minerbio, è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione.

In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione anagrafica effettuando prima di tutto la variazione di residenza o di abitazione e allegare la dichiarazione al resto della documentazione prevista.

A seguito della ricezione della dichiarazione, l'Ufficio Anagrafe procederà entro i due giorni successivi a registrare la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

L'Ufficio Anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'istituzione della convivenza di fatto (assenza di impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016). La registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, qualora l'Ufficio Anagrafe non abbia effettuato la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell'art.10-bis della Legge n. 241/1990.

Contratto di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio o dall'avvocato che ha redatto l'atto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto, al comune di residenza di questi ultimi entro dieci giorni.

Il contratto di convivenza si risolve per:

1. accordo delle parti;
2. recesso unilaterale;
3. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
4. morte di uno dei contraenti.

La risoluzione del contratto di convivenza deve essere comunicata dal notaio o dall'avvocato all'Ufficiale d'anagrafe ai fini dell'aggiornamento della registrazione anagrafica.

Diritti dei conviventi

- I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art.1, comma 38);
- in caso di malattia e di ricovero i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate previste per i coniugi e i familiari (art. 1, comma 39);
- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art.1, commi 40 e 41);
- i conviventi di fatto hanno alcuni diritti inerenti la casa di abitazione (art. 1, commi da 42 a 45);
- nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto (art. 1, comma 44);
- i conviventi di fatto hanno particolari diritti nell'attività di impresa (art.1, comma 46);
- il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno ove ve ne siano i presupposti (art.1, commi 47 e 48);
- il convivente di fatto è equiparato al coniuge superstite agli effetti del risarcimento dei danni in caso di decesso dell'altro convivente derivante da fatto illecito di un terzo (art.1, comma 49);
- la convivenza di fatto viene inserita nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (art.1, comma 45);
- in caso di cessazione della convivenza di fatto, per l'ex convivente è possibile ottenere dal giudice il diritto di ricevere dall'altro convivente gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (comma 65).

Dove rivolgersi

Comune di Minerbio – Ufficio Anagrafe

Via G. Garibaldi n. 44

Orari : dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.30

il martedì anche dalle ore 14.30 alle 17.00

Modalità di presentazione

Il modulo per la dichiarazione di convivenza di fatto deve essere compilato in ogni parte, sottoscritto e presentato personalmente presso l'Ufficio Anagrafe (previo appuntamento) oppure può essere inviato per raccomandata, o per via telematica, corredato dalle copie fotostatiche dei documenti di identità dei dichiaranti.

Contatti

Telefono: 0516611724 - 723

E-mail: anagrafe@comune.minerbio.bo.it

P.E.C.: comune.minerbio@cert.provincia.bo.it

Normativa di riferimento

Legge n.76 del 20 maggio 2016" Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza".

D.P.R. n.223 del 30 maggio 1989 "Regolamento anagrafico"